



Prot. n. 228239

Roma, li 18 GIU. 2012

SCARICATO

Al Sindaco del Comune di
Fiumicino
Via Portuense, n. 2498
00054 Fiumicino (RM)

OGGETTO: Parere circa l'interpretazione ed applicazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, come modificato dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 – Comune di Fiumicino.

Il Comune di Fiumicino ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 1 bis, commi 2 e 3, della L.R. 36/1987, come sostituito dall'art. 5, comma 19, della L.R. 10/2011.

Il quesito riguarda in particolare il comma 3 dell'art. 1 bis della L.R. 36/1987, ai sensi del quale compete all'ufficio tecnico comunale autorizzare le modifiche a piani attuativi che rientrano nelle fattispecie elencate al comma 2 del medesimo articolo. Dispone, infatti, il predetto comma 3 che *"alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all'articolo 6, comma 2 della l.r. 22/1997"*.

Secondo il Comune, siffatta disposizione, pur se finalizzata allo snellimento delle procedure, andrebbe ad incidere oltre misura sulle attribuzioni proprie degli organi politici.

Nel merito si ritiene quanto segue.

La L.R. 36/1987 è stata oggetto di ripetuti interventi correttivi da parte del legislatore regionale, tutti finalizzati alla semplificazione delle procedure attinenti la pianificazione di secondo livello ed alla razionalizzazione delle competenze all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore generale.

L'art. 1 bis, in particolare, è stato dapprima introdotto dall'art. 26, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, ed in seguito sostituito dall'art. 5, comma 19, della L.R. 10/2011, che ne costituisce la versione attualmente vigente.

I commi 2 e 3 dell'art. 1 bis, oggetto del quesito, riguardano le fattispecie di modifiche non sostanziali ad un piano attuativo già approvato e le procedure per apportare tali modifiche.

Nello specifico, il comma 2, lettere da a) a p), individua quali modifiche da apportare ad un piano attuativo già approvato non devono essere considerate varianti sostanziali al medesimo, in quanto di portata ed incidenza limitata. Il comma 3 stabilisce, per effetto del rimando all'art. 6, comma 2, della legge regionale 26 giugno 1997 n. 22, che le predette modifiche sono autorizzate dal competente organo comunale abilitato al rilascio del titolo abilitativo.

La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 1 bis è chiarissima, e non si presta a dubbi interpretativi di sorta, nell'attribuire agli uffici tecnici comunali la competenza ad apportare ad un piano attuativo le modifiche elencate nel comma 2.

I rilievi formulati dal Comune riguardano pertanto l'opportunità della norma, in quanto la lettera del dettato normativo non dà adito ad incertezze ermeneutiche né si pone in contrasto con altre disposizioni legislative. A ben vedere, dunque, il quesito prospettato non riveste natura



giuridico-legale, ma riguarda il merito della disposizione in esame, in quanto non viene messo in dubbio il significato della legge, ma il suo contenuto.

È evidente che, sotto il profilo dell'opportunità della norma, possono in questa sede essere svolte considerazioni meramente illustrative degli intenti del legislatore regionale, visto che la previsione normativa non necessita di alcuna interpretazione chiarificatrice quanto al suo significato o portata applicativa.

A tal proposito giova sottolineare che, come detto, gli interventi legislativi che, a più riprese, hanno novellato la L.R. 36/1987 sono volti a rendere più snelle e lineari le procedure relative all'approvazione dei piani attuativi.

In tale ottica il legislatore regionale è intervenuto anche sulle competenze in materia di strumenti attuativi, da un lato riconoscendo alla giunta comunale innovative attribuzioni in tema di approvazione (forte, in questo, del principio contenuto nell'art. 5, comma 13, lett. b, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106, in virtù del quale "i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla giunta comunale"), dall'altro incidendo, sempre nel senso della semplificazione, sulle procedure con cui apportare modifiche ai piani attuativi già licenziati dal competente organo politico.

Le precedenti versioni della L.R. 36/1987, infatti, disciplinavano esclusivamente i rapporti tra la pianificazione generale e la pianificazione attuativa, individuando le ipotesi in cui le modifiche introdotte dai piani attuativi al piano regolatore generale, non integrando una vera e propria variante urbanistica, erano ammesse a procedure approvative semplificate.

Uno degli aspetti innovativi della novella apportata con la L.R. 10/2011 alla L.R. 36/1987 è stato quello di disciplinare anche le vicende attinenti alle modifiche a piani attuativi approvati. Prima della L.R. 10/2011, infatti, era possibile modificare un piano attuativo solo ripetendo la procedura prevista per la sua approvazione, e ciò anche quando le modifiche erano di trascurabile entità.

Il legislatore regionale del 2011 pertanto, nella predetta ottica di semplificazione ragionata delle procedure urbanistiche, ha ritenuto di intervenire sull'art. 1 bis della L.R. 36/1987 individuando una serie di modifiche apportabili ad un piano attuativo che, per la loro modesta rilevanza, sono tali da non incidere nella sostanza su quanto già oggetto di approvazione, e che quindi non richiedono un nuovo passaggio politico.

Si è, di conseguenza, attribuito all'ufficio tecnico comunale la competenza ad autorizzare tali modifiche, senza con ciò voler diminuire le prerogative degli organi politici, la cui volontà, espressa in sede di approvazione del piano attuativo, resta intatta ed imm modificata pur a seguito delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 1 bis, commi 2 e 3, della L.R. 36/1987.

Si è quindi inteso rendere più spedita la procedura per apportare modifiche di lieve entità ai piani attuativi approvati, senza tuttavia incidere sulle attribuzioni in tema di pianificazione e di governo del territorio che restano saldamente in capo agli organi politici comunali e regionali.

Va quindi chiaramente ribadito che, ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. 36/1987, le modifiche ai piani attuativi approvati elencate alle lettere da a) a p) del comma 2 sono in ogni caso autorizzate dall'ufficio tecnico comunale competente.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri.

Il Dirigente dell'Area
(Dr.ssa Marina Ajello)

Il Direttore Regionale
(Arch. Demetrio Carini)

SLevante

Pagina 2 di 2